

LE IDEE DEGLI ALTRI

PIERLUIGI GUERCIA

Recensione a “Corso di diritto penale. Parte generale – Quinta edizione”, di A. MANNA, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pp. 864.

Un'opera che si caratterizza per la limpidezza argomentativa e che garantisce, mediante un rilevante grado di aggiornamento delle acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali, nonché delle recenti modifiche legislative, un notevole livello di conoscenza e di approfondimento sistematico degli istituti penalistici.

This work is characterized by the clarity of the argument and which guarantees, through a significant degree of updating doctrinal and jurisprudential acquisitions, as well as recent legislative changes, an impressive level of knowledge and systematic deepening of criminal institutions.

La pubblicazione della quinta edizione del “Corso di diritto penale” del Prof. Manna, intervenuta a circa due anni e mezzo di distanza dalla precedente edizione, incornicia una pregevole e costante attività di arricchimento e di aggiornamento dello stesso, includente i più recenti interventi registratisi non solo sul versante legislativo, bensì relativi, altresì, ai più recenti arresti giurisprudenziali, tanto nazionali, quanto sovranazionali.

Profilo assolutamente meritorio, difatti, deve cogliersi nella preservazione, comune alle edizioni precedenti, di un taglio espositivo che rinsalda, con sempre maggior vigore, la necessaria reciproca interconnessione tra la teoria e la prassi, nella convinzione che la bussola del diritto debba sempre inesorabilmente orientarsi quale risultante tra *the law in the books* e *the law in action*.

La conformazione strutturale dell'opera amplifica la presenza di singoli contributi ad opera di collaboratori del Prof. Manna, in alcun modo incidente sull'armonia complessiva della medesima, garantita dalla sapiente opera di coordinamento da parte del “direttore d'orchestra”, in grado di proiettare ogni singolo strumento in funzione della proficua esecuzione di uno spartito unitario.

Ragione fondante la necessità di pervenire alla elaborazione della quinta edizione del “Corso di diritto penale” deve condivisibilmente cogliersi nella constatazione, espressamente avvertita dall'Autore, afferente al tumultuoso ed ininterrotto divenire di quel peculiare ramo del diritto rappresentato dal diritto penale, e delle molteplici asperità connesse ad un utilizzo “populistico” dello strumento penale contrassegnanti, *in primis*, due recenti interventi legislativi, relativi all'esperienza di governo a tinte giallo-verdi.

Pur non potendo elidere, difatti, in questa sede, un'analisi inesorabilmente sommaria e frammentata dei preziosi aggiornamenti confluiti nel *corpus* dell'opera risulta, tuttavia, assolutamente indefettibile un richiamo alla legge n. 36 del 2019 in materia di legittima difesa, incentrata sulla modifica della legittima difesa domiciliare per il tramite dell'introduzione di una *presunzione assoluta* di liceità della reazione all'aggressione altrui all'interno del proprio domicilio, disvelante una *voluntas legislatoris* finalisticamente indirizzata all'esclusione dell'intervento da parte del giudice penale, opportunamente frustrata dall'imprescindibile rilievo, registratosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non possa ad ogni modo prescindere dalla verifica di sussistenza dei requisiti della scriminante ad opera dello stesso giudice penale, disvelandosi chiaramente come la presunzione assoluta non possa che risolversi in una relativa (Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2019, n. 40414).

Altrettanto condivisibili appaiono i rilievi critici sollevati dall'analisi, dislocata in plurime *sedes* all'interno dell'opera, della legge n. 3 del 2019, c.d. "spazzacorrotti", attinenti in particolar modo all'introduzione di pene accessorie perpetue per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., con peculiare riferimento a concussione, corruzione ed ulteriori reati affini, in patente violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nonché di verso palesemente antitetico rispetto alla recente pronuncia della Corte Costituzionale disvelante un atteggiamento di contrasto alla pena accessoria fissa in tema di bancarotta fraudolenta (Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222); così come, ancora, l'ulteriore complessità, caratterizzante la medesima legge, concernente l'introduzione di una "finta" sospensione del termine di prescrizione per ogni reato rivelatasi, in realtà, un vero e proprio *blocco* della stessa prescrizione successivamente alla sentenza di primo grado, sino alla sentenza passata in giudicato, con il conseguente concreto rischio di dare origine alla figura degli "eterni imputati", con tutto ciò che ne consegue anche a livello costituzionale-comunitario.

Alla puntuale sottolineatura della conversione del populismo politico, caratterizzante la precedente esperienza governativa della compagine giallo-verde, in una sorta di populismo penale, avente quale obiettivo terminale quello di colpire gli stati emotivi della popolazione, fa da contraltare l'incontrovertibile assunto, esplicitato dall'Autore in sede di Postfazione dell'opera, afferente all'"immobilismo politico" caratterizzante l'attuale compagine governativa (c.d. giallorossa) e parlamentare, foriero di non commendevoli effetti anche sul precipuo piano del diritto penale, come limpidamente evidenziato con riguardo agli *exempla* relativi alla mancata soluzione legislativa, allo stato, del "blocco" della prescrizione dopo il primo grado del giudizio, nonché, della

connessa riforma del processo penale.

L'Autore rileva, altresì, a fronte di un'altamente pericolosa situazione di stallo affliggente non solo il Parlamento, ma anche lo stesso Governo, come l'unica autorità istituzionale ad aver dimostrato, viceversa, con talune recenti pronunce, indipendenza e coraggio sia stata la Corte Costituzionale, da cui ne inferisce che, in tale stato di cose, per la realizzazione di eventuali modifiche a livello sia di diritto penale sostanziale, che processuale, che, infine, penitenziario, sembra non potersi contare che su puntuali interventi dell'Autorità giudiziaria, nell'ambito della quale la Corte Costituzionale svolge l'imprescindibile ruolo di guida per le garanzie di tutti i cittadini, seppure, talvolta, venato da influenze "paternalistiche" di origine prevalentemente confessionale.

All'interno dell'opera, difatti, trovano compiuta trattazione le più recenti sentenze della Consulta, contraddistinte da aperture di peculiare momento, ad esempio in tema di aiuto al suicidio (Corte Cost., 24 settembre 2019, n. 242) nel cui contesto materiale si ritrova, ancora all'interno della Postfazione, un sintetico ma alquanto preciso raffronto con la pronuncia della Corte Costituzionale tedesca che, con sentenza del Secondo Senato, datata 26 febbraio 2020, ha statuito la legittimità del suicidio assistito anche per i malati non terminali, stabilendo, in modo pieno, l'affermazione dell'autodeterminazione sul fine vita, rispetto alle posizioni più restrittive ricavabili soprattutto dalla summenzionata pronuncia della Corte Costituzionale italiana, nonché dal tenore contenutistico caratterizzante la legge n. 219 del 2017.

Di palmare rilevanza, altresì, le aperture registratesi per quanto più specificamente attiene all'ergastolo ostativo, che hanno recentemente condotto la Consulta (Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253) a dichiarare l'illegittimità costituzionale della normativa di cui all'art. 4 *bis* o.p., seppur con esclusivo riferimento alla inibizione della concessione dei permessi-premio, contrastante con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., poiché incardinata su di una presunzione assoluta di pericolosità che deve, pertanto, essere sostituita con una presunzione di carattere meramente relativo.

Il volume in commento, sul punto, propone un immancabile richiamo agli approdi della giurisprudenza della Corte EDU, indagando dettagliatamente i profili di recepimento soltanto parziale dei *dicta* di quest'ultima, incentrati sulla contrarietà dell'ergastolo ostativo, *in ogni caso, al senso di umanità*, da parte della Corte Costituzionale italiana, rimarcando come nella pronuncia richiamata il giudice delle leggi sia stato decisamente influenzato dal tenore del *petitum* relativo a quello specifico caso concreto.

Pur non potendo non limitarci, in tale sede, ad una mera elencazione delle

ulteriori recenti sentenze della Corte Costituzionale sul favoreggiamento ed il reclutamento delle *escort*, sulle misure di prevenzione, sull'ergastolo in rapporto al giudizio abbreviato, precipuamente scandagliate all'interno dell'opera, al pari delle intersezioni, sussistenti in taluni di questi ambiti, con pronunce delle Corti europee, appare di particolare momento la sottolineatura afferente al grado di aggiornamento dell'opera medesima, che si spinge fino all'inclusione della sentenza della Corte Costituzionale (Corte cost., 12 febbraio 2020, n. 32), con cui la Consulta ha affermato l'incompatibilità nei confronti del principio di legalità delle pene con riferimento all'applicazione retroattiva di una disciplina che, estendendo le preclusioni dell'art. 4 *bis* o.p. ai reati contro la pubblica amministrazione, comporta per essi, anche con riguardo alle misure alternative alla detenzione, una radicale trasformazione della natura della pena, rispetto a quella prevista al momento del reato, comportando una condivisibile valutazione di segno positivo da parte dell'Autore, anche perché trattasi di norme di diritto penale sostantivo e non già processuale, come invece riteneva la Cassazione.

In conclusione, la quinta edizione del "Corso di diritto penale" del Prof. Manna conserva una pregevole ricchezza contenutistica, segno distintivo comune alle precedenti edizioni dell'opera, in grado di guidare il lettore, *in primis* gli addetti ai lavori, in chiave implementante la conoscenza e l'approfondimento del complesso degli istituti penalistici assicurando, al contempo, la fruizione di una limpida strutturazione testuale, impreziosita dal vaglio critico delle recenti modifiche legislative, nonché dagli approdi dottrinali e giurisprudenziali.